



SENATO DELLA REPUBBLICA 5^A COMMISSIONE PERMANENTE (BILANCIO)

DISEGNO DI LEGGE

*Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*

(Atto Senato n. 1766)

Memoria del
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

INDICE

	Pag.
Premessa	4
TITOLO II – MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO.....	5
CAPO I – ESTENSIONE DELLE MISURE SPECIALI IN TEMA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI PER TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE	5
ARTICOLO 19 (<i>Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario</i>)	5
ARTICOLO 19 (<i>Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario</i>)	6
ARTICOLO 22 (<i>Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga</i>)	6
ARTICOLO 22 (<i>Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga</i>)	6
ARTICOLO 22-BIS (<i>Trattamento di Cassa Integrazione Straordinaria Speciale</i>)	7
CAPO II – NORME SPECIALI IN MATERIA DI RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO E DI SOSTEGNO AI LAVORATORI.....	8
ARTICOLO 27 (<i>Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa</i>)	8
ARTICOLO 36 (<i>Disposizioni in materia di patronati</i>)	9
ARTICOLO 42 (<i>Disposizioni INAIL</i>)	9
ARTICOLO 46 (<i>Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti</i>).....	10
TITOLO III – MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ ATTRAVERSO IL SISTEMA BANCARIO.....	10
ARTICOLO 49 (<i>Fondo centrale di garanzia PMI</i>)	10
ARTICOLO 54 (<i>Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”</i>).....	11
ARTICOLO 56 (<i>Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19</i>).....	12
TITOLO IV – MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPRESE.....	12
ARTICOLO 61 (<i>Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria</i>).....	12
ARTICOLO 62 (<i>Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi</i>)	13
ARTICOLO 62 (<i>Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi</i>)	15

ARTICOLO 62 (Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi)	16
ARTICOLO 62-BIS (Causa di forza maggiore).....	16
ARTICOLO 65 (Credito d'imposta per botteghe e negozi).....	17
ARTICOLO 66 (Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19).....	18
ARTICOLO 67 (Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori).....	19
ARTICOLO 67 (Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori).....	19
ARTICOLO 67 (Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori).....	20
ARTICOLO 68 (Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione)	20
TITOLO V – ULTERIORI DISPOSIZIONI	21
CAPO I – ULTERIORI MISURE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA DIFFUSIONE DEL CIV-19.....	21
ARTICOLO 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali) – ARTICOLO 35 (Disposizioni in materia di terzo settore).....	21
ARTICOLO 83 (Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare) – ARTICOLO 84 (Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa) – ARTICOLO 85 (Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile) – ARTICOLO 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza).....	22
ARTICOLO 106 (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società).....	22
ARTICOLO 106-BIS (Differimento entrata in vigore del Codice della crisi).....	24
ARTICOLO 107 (Differimento di termini amministrativo-contabili)	24

Premessa

Signor Presidente, Onorevoli Senatori,

il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (d'ora in avanti, "CNDCEC") desidera innanzitutto porgere a codesta Commissione il suo deferente saluto e i suoi più vivi ringraziamenti per l'opportunità che viene concessa di formulare proprie proposte di modifica delle disposizioni di cui al disegno di legge di *"Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"* (Atto Senato n. 1766).

In via preliminare, si evidenzia che il CNDCEC è perfettamente consapevole delle difficoltà nel mettere a punto un provvedimento complesso come quello in esame, in un passaggio così drammatico per il Paese e per la sua economia.

È tuttavia doveroso sottolineare come l'estensione a tutto il territorio nazionale delle pesanti limitazioni agli spostamenti e delle prescrizioni per evitare la diffusione del contagio nonché dei provvedimenti di chiusura di molteplici attività produttive stanno comportando gravi ricadute economiche in tutto il Paese che impongono l'adozione di interventi coraggiosi a sostegno di famiglie, imprese e professionisti.

In questa situazione emergenziale, è assolutamente indispensabile una sospensione generalizzata per tutto il territorio nazionale e per tutti i contribuenti, quanto più prolungata possibile, degli adempimenti e dei termini di versamento relativi a:

- tributi, ritenute, contributi e premi assicurativi, sia correnti che rateizzati, nonché ai diritti camerali;
- somme dovute, anche in forma rateale, derivanti da avvisi bonari, accertamento con adesione, mediazione tributaria, conciliazione giudiziale, acquiescenza e definizione agevolata delle sanzioni;
- entrate tributarie e non tributarie, anche degli enti locali, derivanti da cartelle di pagamento o ingiunzioni o avvisi di accertamento esecutivi, nonché relativi alla rottamazione dei ruoli, al saldo e stralcio e alle altre definizioni agevolate.

Altrettanto necessario prevedere che i versamenti sospesi debbano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in forma rateale non inferiore a sei mesi a decorrere dal mese successivo a quello di termine del periodo di sospensione.

Il CNDCEC ritiene altresì necessario porre all'attenzione del legislatore la necessità di un intervento normativo a carattere generale teso all'introduzione di una clausola di salvaguardia relativamente a tutte le norme a carattere agevolativo ovvero relative all'accesso a regimi particolari di applicazione di imposte e altri tributi che fanno dipendere i benefici accordati dalla legge al rispetto di specifici termini o condizioni che, considerata la situazione di emergenza in atto, non possono essere correttamente rispettati (si pensi, ad esempio, al mancato rispetto della condizione di vendere entro l'anno l'immobile precedentemente acquistato prevista per

beneficiare dell'agevolazione "prima casa" ai fini dell'imposta di registro). Tanto anche al fine di evitare inutili contenziosi.

Le proposte contenute nella presente memoria sono state predisposte sotto forma di emendamenti, accompagnati dalle relative relazioni illustrative, in modo da facilitare il loro eventuale recepimento in sede di conversione in legge del provvedimento in oggetto.

Nel documento sono trattati unicamente gli articoli relativamente ai quali si formulano proposte di modifica della disciplina attualmente vigente, nonché le ulteriori proposte che si ritengono utili per integrare il quadro delle misure già previste nel decreto-legge in esame e che il CNDCEC sottopone alla valutazione di questa on.le Commissione parlamentare.

TITOLO II – MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO

CAPO I – ESTENSIONE DELLE MISURE SPECIALI IN TEMA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI PER TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

ARTICOLO 19 (Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario)

EMENDAMENTO

Nel comma 2 dell'articolo 19, al primo periodo le parole: "*a quello della comunicazione preventiva*" sono sostituite dalle seguenti: "*a quello di invio della informativa avente il contenuto di cui all'articolo 14, comma 4, del medesimo decreto legislativo.*".

Relazione illustrativa

L'emendamento elimina il riferimento alla natura "preventiva" della comunicazione, vista la possibilità di decorrenza retroattiva degli ammortizzatori sociali. Considerata la natura emergenziale del provvedimento, viene inoltre precisato che i contenuti dell'informativa sono quelli dell'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e non quelli, più dettagliati, dei commi 1 e seguenti del medesimo articolo.

ARTICOLO 19 (Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario)

EMENDAMENTO

Nel comma 8 dell'articolo 19, al primo periodo le parole: “23 febbraio 2020” sono sostituite dalle seguenti: “11 marzo 2020”.

Relazione illustrativa

L'emendamento estende la tutela garantita dagli ammortizzatori sociali anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 fino all'11 marzo 2020, data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”, con il quale la c.d. “zona rossa” è stata estesa a tutto il territorio nazionale.

ARTICOLO 22 (Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga)

EMENDAMENTO

Al comma 1 dell'articolo 22, nel primo periodo dopo le parole: “in costanza di rapporto di lavoro,” sono inserite le seguenti: “*nonché con riferimento alle aziende di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19,*”.

Relazione illustrativa

L'emendamento estende l'ambito di applicazione della cassa integrazione in deroga alle aziende rientranti esclusivamente nel campo di applicazione della CIGS, in mancanza di ulteriori misure specifiche.

ARTICOLO 22 (Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga)

EMENDAMENTO

Nel comma 3 dell'articolo 22, al primo periodo le parole: “23 febbraio 2020” sono sostituite dalle seguenti: “11 marzo 2020”.

Relazione illustrativa

L'emendamento estende la tutela garantita dagli ammortizzatori sociali anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 fino all'11 marzo 2020, data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*, con il quale la c.d. “zona rossa” è stata estesa a tutto il territorio nazionale.

ARTICOLO 22-BIS (Trattamento di Cassa Integrazione Straordinaria Speciale)

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente:

“ARTICOLO 22-BIS (Trattamento di Cassa Integrazione Straordinaria Speciale)

- 1. Le aziende di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale con causale “Emergenza COVID-19” per periodi dal 23 febbraio 2020 per una durata di nove settimane.*
- 2. La causale di cui al comma precedente non necessita del piano di risanamento di cui al comma 3 dell'articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.*
- 3. I periodi concessi ai sensi del comma 1 non sono conteggiati ai fini dei limiti di cui agli articoli 4 e 22 e in relazione ad essi non si applica l'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.*
- 4. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.*
- 5. In considerazione della limitata operatività conseguente alle misure di contenimento per l'emergenza sanitaria, in via transitoria, all'espletamento dell'esame congiunto e alla presentazione delle relative istanze per l'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale non si applicano gli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, limitatamente ai termini procedurali.”.*

Relazione illustrativa

L'emendamento è destinato ai datori di lavoro rientranti esclusivamente nel campo di applicazione della Cassa integrazione Straordinaria, per i quali si prevede una causale “Emergenza COVID-19” di ricorso al trattamento con procedure semplificate e esenzione dal contributo addizionale.

Nello specifico, il datore di lavoro viene esentato dal:

- presentare un piano di risanamento che definisca gli interventi correttivi intrapresi, o da intraprendere, volti a fronteggiare gli squilibri in atto;
- versare la contribuzione aggiuntiva prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (dal 9 al 15 % della retribuzione persa dal lavoratore).

CAPO II – NORME SPECIALI IN MATERIA DI RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO E DI SOSTEGNO AI LAVORATORI

ARTICOLO 27 (*Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa*)

EMENDAMENTO

All'articolo 27:

a) al comma 1:

- 1) al primo periodo, dopo le parole: *“non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,”* sono aggiunte le seguenti parole: *“nonché ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alle Casse di previdenza e di assistenza autonome di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103”;*
- 2) al secondo periodo, sono aggiunte infine le seguenti parole: *“, né alla formazione del valore della produzione netta ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.”.*

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: *“2.bis Non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, né alla formazione del valore della produzione netta ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 anche le indennità riconosciute dalle Casse di previdenza e di assistenza autonome di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 in esecuzione delle delibere assunte per interventi assistenziali a fronte dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”.*

Relazione illustrativa

L'emendamento dispone che le indennità di cui all'articolo in oggetto siano riconosciute anche ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alle Casse di previdenza e di assistenza autonome di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

Viene inoltre disposto che le medesime indennità non concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (oltre a non essere imponibili ai fini delle imposte sui redditi).

Viene infine previsto che anche le indennità riconosciute dalle Casse di previdenza e di assistenza autonome di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 in esecuzione delle delibere assunte per interventi assistenziali a fronte dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non concorrono alla formazione della base imponibile né ai fini delle imposte sui redditi, né ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

ARTICOLO 36 (Disposizioni in materia di patronati)

EMENDAMENTO

All'articolo 36, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: *“2. Gli intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono autorizzati a inoltrare per conto dei beneficiari assistiti la domanda telematica all'INPS, secondo le istruzioni fornite da quest'ultimo, delle indennità di cui agli articoli 27 e 28.”*

Relazione illustrativa

L'emendamento rende possibile inoltrare le domande per fruire delle indennità di cui agli articoli 27 e 28 del decreto-legge in esame tramite gli intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 (es., commercialisti, consulenti del lavoro), ampliando in tal modo le modalità con le quali poter accedere alle suddette misure di sostegno.

ARTICOLO 42 (Disposizioni INAIL)

EMENDAMENTO

Al comma 2 dell'articolo 42:

- a) nel primo periodo, le parole: *“Nei casi accertati”* sono soppresse e sostituite dalle seguenti: *“Per i soggetti che nello svolgimento delle loro funzioni lavorative sono a contatto diretto con pazienti acclaratamente affetti da coronavirus (SARS – CoV2), nei casi accertati”*;
- b) nel secondo periodo, dopo le parole *“in occasione di lavoro”* sono aggiunte le seguenti: *“per i soggetti sopra individuati”*.

Relazione illustrativa

L'emendamento

Stante la natura della infezione e della sua propagazione di per sé non riconducibili a elementi valutativi sanitari certi, l'emendamento, anche al fine di evitare lunghi e dispendiosi contenziosi, dispone che le disposizioni in esame siano applicabili esclusivamente alle attività riconducibili al contatto diretto con ammalati acclarati di coronavirus quali il comparto sanitario (medici, paramedici, operatori sanitari di qualsiasi ordine e grado, addetti al trasporto di pazienti), tutti gli addetti al funzionamento dei presidi sanitari (addetti alle pulizie, alle cucine, ecc.), gli addetti delle imprese di pompe funebri e dei cimiteri.

ARTICOLO 46 (Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti)

EMENDAMENTO

All'articolo 46, dopo il comma 1 sono aggiunti, infine, i seguenti: *"2. Restano salvi gli effetti dei licenziamenti di cui al comma 1 intimati con preavviso prima dell'entrata in vigore del presente decreto.*

3. Restano salvi gli effetti dei licenziamenti all'esito delle procedure di cui al comma 1, per i quali si sia raggiunto un accordo sindacale anche in forma telematica ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, di interruzione dei rapporti con incentivo all'esodo su base volontaria."

Relazione illustrativa

L'emendamento, con il nuovo comma 2, mira a fugare ogni dubbio circa l'efficacia dei licenziamenti intimati prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in esame. La disposizione stabilisce che il preavviso non è sospeso, continuando il suo decorso fino alla cessazione del rapporto.

Il nuovo comma 3 consente invece di ultimare le procedure di licenziamento collettivo in relazione alle quali si sia raggiunto un accordo sindacale c.d. di "mobilità volontaria" incentivato.

TITOLO III – MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ ATTRAVERSO IL SISTEMA BANCARIO

ARTICOLO 49 (Fondo centrale di garanzia PMI)

EMENDAMENTO

"1. Al comma 1 dell'articolo 49:

a) nella lettera i):

- 1) le parole: *"10 anni"* sono sostituite dalle seguenti: *"5 anni"*;
- 2) le parole: *"€ 500.000"* sono sostituite dalle seguenti: *"€ 250.000"*;

b) nella lettera k):

- 1) le parole: *"18 mesi"* sono sostituite dalle seguenti: *"24 mesi"*;
- 2) le parole: *"3 mila euro"* sono sostituite dalle seguenti: *"10 mila euro"*.

2. Al comma 5 dell'articolo 49:

a) le parole: *"euro 40.000"* sono sostituite dalle seguenti: *"euro 50.000"*;

b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: *"All'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole "società di persone" sono aggiunte le seguenti: "o società a responsabilità limitata"."*

Relazione illustrativa

L'emendamento, con le modifiche alla lettera *i*) del comma 1 dell'articolo in oggetto, amplia la platea dei beneficiari e degli investimenti ammissibili alla fruizione della garanzia, in quanto il settore turistico è comparto strategico tra i più colpiti di tutto il sistema economico nazionale.

Le modifiche proposte alla successiva lettera *k*) del comma 1 sono volte a rafforzare le possibilità di accesso al credito e di reperimento di liquidità per le PMI allineando le tempistiche previste per investimenti in circolante con durata in 24 mesi (ad esempio fondi FEI).

L'emendamento al comma 5 dispone un rafforzamento dello strumento del microcredito, sia dal punto di vista oggettivo, con l'innalzamento della soglia massima, che in relazione ai profili soggettivi, ampliando la platea dei beneficiari anche alle società a responsabilità limitata ordinaria, attraverso una modifica dell'articolo 111 del Testo Unico Bancario.

ARTICOLO 54 (Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”)

EMENDAMENTO

All'articolo 54:

a) nell'alinea, le parole: “9 mesi” sono sostituite dalle seguenti parole: “12 mesi”;

b) al comma 1, lettera a):

- 1) dopo le parole: “ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti” sono aggiunte le seguenti: “, ivi compresi quelli che svolgono l'attività o la professione in forma associata nell'ambito di uno dei soggetti di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,”;
- 2) le parole: “un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato” sono sostituite dalle seguenti parole: “un calo dei propri compensi incassati, superiore al 25% dei compensi incassati”.

Relazione illustrativa

L'emendamento di cui alla lettera) è finalizzato ad ampliare da 9 a 12 mesi l'arco temporale per l'ammissione ai benefici al fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480 della legge n. 244 del 2007.

L'emendamento di cui al n. 1) della lettera b) chiarisce espressamente, al fine di fugare ogni dubbio in merito, che possono rientrare tra coloro che possono richiedere la sospensione del mutuo prima casa anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che esercitano l'attività come soci di società di persone o come associati di associazioni professionali, fermo restando che in tal caso il presupposto va verificato avendo riguardo alla società di persone o associazione professionale nell'ambito della quale essi svolgono l'attività o la professione.

L'emendamento di cui al successivo n. 2) della lettera b) modifica il presupposto di ammissione al beneficio rapportando il calo ivi previsto ai compensi incassati piuttosto che al fatturato generato e riducendo la soglia di riferimento al 25% per renderla omogenea rispetto alla scansione cronologica prevista, attualmente individuata su base trimestrale.

ARTICOLO 56 (Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19)

EMENDAMENTO

All'articolo 56:

a) al comma 2:

- 1) nell'alinea, dopo le parole: *"attività imprenditoriali"* sono aggiunte le seguenti: *"e professionali"*;
- 2) nelle lettere a), b) e c), le parole: *"30 settembre 2020"*, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: *"30 marzo 2021"*;

b) al comma 5, dopo le parole: *"aventi sede in Italia"* sono aggiunte infine le seguenti: *" , ivi compresi gli esercenti arti e professioni, in quanto equiparati alle piccole e medie imprese ai sensi dell'articolo 1, comma 821 della legge 28 dicembre 2015, n. 208."*.

Relazione illustrativa

Ancorché l'equiparazione dei liberi professionisti alle piccole e medie imprese, nella loro qualità di *"esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita"* (secondo la definizione di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione) costituisca un fatto già avvalorato dal legislatore nazionale in occasione della L. 208/2015, relativamente ai *"Piani operativi POR e PON del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale"*, gli emendamenti di cui alle lettere a), n. 1) e b) chiariscono espressamente l'inclusione degli esercenti arti o professioni nella definizione di Imprese ai fini della disciplina in oggetto, onde fugare ogni residua possibilità di inique interpretazioni restrittive e discriminatorie della platea di soggetti che possono accedere alla moratoria delle esposizioni bancarie ivi contemplata.

L'emendamento di cui alla lettera a), n. 2) è finalizzato ad ampliare l'arco temporale di applicazione delle misure di sostegno ivi previste.

TITOLO IV – MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPRESE

ARTICOLO 61 (Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria)

EMENDAMENTO

All'articolo 61:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: *“1. All’articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell’alinea le parole “30 aprile 2020” sono sostituite da “30 giugno 2020”; b) al comma 1, lettera a), le parole “24 e 29” sono sostituite dalle seguenti: “24, 25, 25-bis e 25-ter”;*

b) al comma 3, le parole *“nel mese di marzo 2020”* sono sostituite dalle seguenti: *“nel periodo da marzo 2020 a giugno 2020”;*

c) al comma 4, le parole: *“entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020”* sono sostituite dalle seguenti: *“entro il 30 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020”;*

d) il comma 5 è abrogato.

Relazione illustrativa

Per i soggetti operanti nei settori particolarmente colpiti dalla situazione di emergenza sanitaria in corso l'emendamento sospende fino al 30 giugno 2020 i termini relativi a:

- versamenti delle ritenute alla fonte effettuate in qualità di sostituti d'imposta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, estendendo la sospensione anche alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari e sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore;
- adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

Per i medesimi soggetti, l'emendamento amplia l'arco temporale di sospensione dei termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto estendendolo a tutti i versamenti in scadenza nel periodo da marzo 2020 a giugno 2020.

Viene conseguentemente differita al 30 settembre 2020 l'effettuazione dei versamenti sospesi e prevista la facoltà di rateizzare gli importi dovuti fino ad un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020.

L'emendamento abroga infine le specifiche disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo in esame previste per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, risultando le stesse assorbite dalle modifiche sopra illustrate.

ARTICOLO 62 (Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi)

EMENDAMENTO

“1. All’articolo 62:

a) al comma 1:

- 1) nel primo periodo, le parole *“31 maggio 2020”* sono sostituite dalle seguenti: *“30 giugno 2020”;*

2) l'ultimo periodo è soppresso e, in sostituzione, sono aggiunti infine i seguenti: *“Per l'anno 2020, non trovano applicazione le disposizioni relative alla dichiarazione dei redditi precompilata di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e non deve essere effettuata la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate di cui all'articolo 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché dei dati relativi alle spese individuate dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.”;*

b) al comma 2:

1) nell'alinea, le parole “31 marzo 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 maggio 2020”;

2) alla lettera a), le parole “24 e 29” sono sostituite dalle seguenti: “24, 25, 25-bis e 25-ter”;

c) al comma 5, le parole: *“entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020”* sono sostituite dalle seguenti: *“entro il 30 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 6 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020”;*

d) al comma 6, le parole “30 giugno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2020”;

e) dopo il comma 6 è inserito il seguente: *“6-bis. Per tutti i contribuenti i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dall'8 marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati al 30 settembre 2020.”.*

2. L'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020, è abrogato.”.

Relazione illustrativa

L'emendamento estende fino al 30 giugno 2020 la sospensione di tutti gli adempimenti tributari (cfr. comma 1, lettera a), p. 1) dell'emendamento), fissando al 30 settembre 2020 il termine entro cui effettuare gli adempimenti sospesi, senza applicazione di sanzioni (cfr. comma 1, lettera d), dell'emendamento).

Viene inoltre sterilizzato per l'anno 2020 l'obbligo da parte dell'Agenzia delle entrate di mettere a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata (cfr. comma 1, lettera a), p. 2) dell'emendamento). Ciò in ragione dei numerosi adempimenti prodromici richiesti a tal fine a carico di contribuenti e intermediari abilitati che, per l'effetto, non dovranno più essere effettuati. In particolare, l'emendamento dispone che per l'anno 2020 non è dovuta la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate di cui all'articolo 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché dei dati relativi alle spese individuate dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.

Il comma 2 dell'emendamento abroga inoltre l'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020.

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame nonché per gli esercenti imprese, arte o professioni domiciliati o aventi sede nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza la sospensione dei versamenti da autoliquidazione in scadenza fra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 viene estesa fino al 31 maggio 2020 (cfr. comma 1, lettera b), p. 1) dell'emendamento).

Per i medesimi soggetti, la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte effettuate in qualità di sostituti d'imposta viene estesa alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari e sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore (cfr. comma 1, lettera b), p. 2) dell'emendamento).

In considerazione dei predetti più ampi periodi di sospensione, viene conseguentemente differita al 30 settembre 2020 l'effettuazione dei versamenti sospesi e prevista la facoltà di rateizzare gli importi dovuti fino ad un massimo di 6 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020 (cfr. comma 1, lettera c), dell'emendamento).

Viene infine disposta per tutti i contribuenti la proroga al 30 settembre 2020 dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dall'8 marzo 2020 al 30 settembre 2020 (cfr. comma 1, lettera e), dell'emendamento).

ARTICOLO 62 (Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi)

EMENDAMENTO

All'articolo 62, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1-bis. Sono sospesi i termini dei versamenti anche rateali, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 30 giugno 2020, delle somme dovute ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, degli articoli 8 e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché derivanti dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati, secondo le regole ordinarie, a decorrere dal mese di settembre 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato”.

Relazione illustrativa

L'emendamento sospende i termini dei versamenti, anche in forma rateale, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 30 giugno 2020, delle somme risultanti dalle comunicazioni di irregolarità emesse a seguito del controllo automatico e del controllo formale delle dichiarazioni (c.d. “avvisi bonari”), delle somme dovute per effetto di accertamento con adesione, mediazione tributaria, conciliazione giudiziale e acquiescenza e per effetto della definizione agevolata delle sanzioni, nonché derivanti dagli avvisi di accertamento esecutivi o dagli avvisi di addebito di cui, rispettivamente, agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati, secondo le regole ordinarie, a decorrere dal mese di settembre 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

ARTICOLO 62 (Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi)

EMENDAMENTO

Al comma 7 dell'articolo 62:

a) nel primo periodo:

- 1) le parole: *“31 marzo 2020”* sono sostituite dalle seguenti: *“30 settembre 2020”*;
- 2) le parole: *“, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato”* sono soppresse.

b) nel secondo periodo:

- 1) le parole: *“e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi”* sono soppresse.

Relazione illustrativa

L'emendamento estende la facoltà di non essere assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, anche ai soggetti che nel mese precedente abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato, avendo anche questi ultimi soggetti gli stessi (se non maggiori) problemi di liquidità rispetto a coloro che invece svolgono attività senza dipendenti o collaboratori.

Viene inoltre esteso l'arco temporale entro cui si può esercitare la predetta facoltà, estendendolo ai ricavi e ai compensi percepiti entro il 30 settembre 2020. Viene infine eliminato l'obbligo da parte del sostituto di versare le ritenute d'acconto non operate dal sostituto, in modo da evitare l'anticipazione di imposte a coloro che per effetto della riduzione del fatturato nel corso 2020 potranno maturare una eccedenza a credito con riferimento alla dichiarazione dei redditi relativa a tale annualità, tenuto altresì conto del permanere dell'obbligo di versamento diretto degli acconti dell'IRPEF alle ordinarie scadenze.

ARTICOLO 62-BIS (Causa di forza maggiore)

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 62 è inserito il seguente:

“Articolo 62-bis (Causa di forza maggiore)

1. *Per un periodo corrispondente a quello per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, sussiste la causa di forza maggiore in caso di mancato rispetto di termini o condizioni previste da norme a carattere agevolativo ovvero relative all'accesso a regimi particolari di applicazione di imposte o altri tributi.”.*

Relazione illustrativa

Per un periodo corrispondente a quello per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (v., allo stato attuale, delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 che ha dichiarato lo stato di emergenza per sei mesi dalla data del provvedimento), l'emendamento introduce una clausola di salvaguardia relativamente a tutte le norme a carattere agevolativo ovvero relative all'accesso a regimi particolari di applicazione di imposte o altri tributi che fanno dipendere i benefici accordati dalla legge al rispetto di specifici termini o condizioni che, considerata la situazione di emergenza in atto, non possono essere correttamente rispettati (si pensi, ad esempio, al mancato rispetto della condizione di vendere entro l'anno l'immobile precedentemente acquistato prevista per beneficiare dell'agevolazione “prima casa” ai fini dell'imposta di registro). Tanto anche al fine di evitare inutili contenziosi.

ARTICOLO 65 (Credito d'imposta per botteghe e negozi)

EMENDAMENTO

All'articolo 65:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente “*Credito d'imposta per botteghe, negozi e studi professionali*”;
- b) al comma 1:
 - 1) dopo le parole: “*attività d'impresa*” sono aggiunte le seguenti: “*arti, o professioni*”;
 - 2) le parole “*del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1*” sono sostituite dalle seguenti: “*dei canoni di locazione, relativi al periodo dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2020, di immobili, anche a destinazione abitativa, strumentali all'esercizio dell'attività.*”.

Relazione illustrativa

L'emendamento estende il campo di applicazione del credito d'imposta del 60 per cento riconosciuto attualmente sul canone di locazione relativo al solo mese di marzo 2020 e per i soli immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).

Sotto il profilo soggettivo, il credito d'imposta viene esteso anche agli esercenti arti e professioni. L'ambito oggettivo viene anch'esso ampliato a tutti gli immobili strumentali all'esercizio dell'attività, anche se rientranti tra quelli a destinazione abitativa di cui alla categoria catastale A.

Quanto al profilo temporale, il credito d'imposta viene riconosciuto nella misura del 60 per cento dei canoni di locazione, relativi al periodo dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2020.

ARTICOLO 66 (Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

EMENDAMENTO

All'articolo 66:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: *"1-bis. In deroga alle disposizioni e ai vincoli eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti, regolamenti e statuti, gli enti e gli organismi pubblici diversi dalle società di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 sono autorizzati ad effettuare le erogazioni liberali di cui al comma 1.";*

b) al comma 2 è aggiunto infine il seguente periodo: *"Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le erogazioni in natura di cui al presente articolo costituiscono cessioni di cui all'articolo 10, primo comma, n. 13) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.".*

Relazione illustrativa

L'emendamento offre la possibilità a tutti gli enti e gli organismi pubblici diversi dalle società di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 e a tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 di effettuare nell'anno 2020 le erogazioni liberali in denaro e in natura, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche in deroga alle disposizioni e ai vincoli eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti, regolamenti e statuti.

Sono in tal modo rimossi gli ostacoli di tipo normativo, regolamentare e statutario che eventualmente impediscono agli enti, organismi o amministrazioni pubbliche di effettuare le erogazioni liberali di cui al comma 1 dell'articolo in oggetto.

L'emendamento introduce, infine, una disposizione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto secondo cui le erogazioni in natura previste dal presente articolo costituiscono cessioni di cui all'articolo 10, primo comma, n. 13), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ossia cessioni gratuite di beni a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996 o del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e costituiscono quindi operazioni esenti dall'imposta.

ARTICOLO 67 (Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori)

EMENDAMENTO

All'articolo 67, il comma 4 è sostituito dal seguente *“I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione che scadono entro la chiusura del periodo d'imposta in corso alla data dell'8 marzo 2020 sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione di cui al comma 1”*.

Relazione illustrativa

L'art. 12, comma 2, del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159 prevede che *“I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione ... che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”*. La richiamata disposizione ha pertanto introdotto ben due anni di proroga dei termini per l'accertamento e la riscossione in favore degli enti impositori a fronte di una sospensione dell'attività da parte degli Uffici di poco più di due mesi e mezzo (dall'8 marzo al 31 maggio 2020).

Tale evidente sperequazione non giustifica la proroga biennale dei termini di accertamento e di riscossione in scadenza nel 2020 (2015, accertamento in rettifica delle dichiarazioni presentate; 2014, accertamento d'ufficio in caso di omessa presentazione della dichiarazione).

L'emendamento ripristina dunque il dovuto parallelismo tra periodo di sospensione dell'attività degli Uffici degli enti impositori e durata della proroga dei termini di accertamento e riscossione in scadenza nel 2020.

ARTICOLO 67 (Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori)

EMENDAMENTO

Al comma 1 dell'articolo 67, dopo il comma 3 è inserito il seguente: *“3-bis. Sono sospesi dall'8 marzo al 30 giugno 2020 i termini di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e, per l'effetto, il termine per lo svolgimento del contraddittorio nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione di cui al medesimo decreto legislativo.”*.

Relazione illustrativa

L'emendamento dispone la sospensione dall'8 marzo al 30 giugno 2020 dei termini di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 per l'impugnazione degli avvisi di accertamento o di rettifica per i quali il contribuente abbia formulato istanza di accertamento con adesione nonché di quello per il

pagamento dell'imposta sul valore aggiunto accertata, indicato nell'articolo 60, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972. La disposizione chiarisce espressamente che, per il medesimo periodo, risulta altresì sospeso il termine per lo svolgimento del contraddittorio nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione di cui al medesimo decreto legislativo.

ARTICOLO 67 (Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori)

EMENDAMENTO

Al comma 1 dell'articolo 67 le parole: “, di riscossione e di contenzioso” sono sostituite dalle seguenti: “e di riscossione”.

Relazione illustrativa

L'attuale formulazione letterale del comma 1 dell'articolo in oggetto sospende dall'8 marzo al 31 maggio 2020 anche i termini relativi alle attività “di contenzioso” degli uffici degli enti impositori.

Considerato che l'articolo 83 del presente decreto-legge prevede, per le controversie anche tributarie, la sospensione dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 dei termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, di tutti i termini procedurali, è necessario eliminare qualsiasi incertezza interpretativa, chiarendo che la sospensione dei richiamati termini prevista dall'articolo 83 vale anche per le attività “di contenzioso” degli uffici degli enti impositori.

Una sospensione dei termini processuali che si prolunghi fino al 31 maggio 2020 per gli enti impositori e soltanto fino al precedente 15 aprile per i contribuenti risulterebbe infatti in evidente contrasto con il principio costituzionale del giusto processo.

L'emendamento, eliminando nel comma 2 dell'articolo in oggetto il riferimento ai termini relativi alle attività “di contenzioso” degli uffici degli enti impositori, scongiura pertanto qualsiasi ipotesi interpretativa contraria al richiamato principio costituzionale.

ARTICOLO 68 (Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione)

EMENDAMENTO

Nel comma 1 dell'articolo 68 il primo periodo è sostituito dal seguente: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 30 giugno 2020, derivanti da cartelle di pagamento o ingiunzioni emesse dagli agenti della riscossione, dalle società iscritte nell'albo dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del medesimo decreto legislativo e all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 31 luglio 2010, n. 122 e dall'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche se le somme risultanti da tali avvisi non sono ancora state affidate all'agente della riscossione.”.

Relazione illustrativa

L'emendamento estende la sospensione dei termini dei versamenti di cui al comma 1 dell'articolo in esame anche alle cartelle di pagamento e alle ingiunzioni emesse dai soggetti incaricati della riscossione dei tributi locali nonché agli avvisi di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali. Viene inoltre chiarito che oggetto di sospensione sono anche i versamenti relativi alle somme risultanti dagli avvisi di accertamento esecutivi non ancora oggetto di affidamento all'agente della riscossione.

Quanto all'arco temporale di sospensione, quest'ultimo viene esteso ai versamenti scadenti fino al 30 giugno 2020.

TITOLO V – ULTERIORI DISPOSIZIONI

CAPO I – ULTERIORI MISURE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA DIFFUSIONE DEL CIV-19

ARTICOLO 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali) – ARTICOLO 35 (Disposizioni in materia di terzo settore)

EMENDAMENTO

1. Nei commi 1, 2 e 4 dell'articolo 73, le parole: “*in videoconferenza*”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “*con mezzi di telecomunicazione*”.
2. All'articolo 35, dopo il comma 3 è aggiunto infine il seguente: “4. *Si applica l'articolo 73, comma 4.*”.

Relazione illustrativa

L'emendamento sostituisce nei commi 1, 2 e 4 dell'articolo 73 è finalizzato a consentire lo svolgimento delle riunioni degli organi degli enti ricompresi nell'elencazione riportata nell'articolo in esame, con tutti i mezzi di telecomunicazione (audio e video) e non solo con la modalità della videoconferenza.

Di tal guisa, le disposizioni sono adeguate a quanto previsto per le società dall'articolo 106 e all'obiettivo di garantire a tutti gli interessati di partecipare alle riunioni e alle assemblee degli organi di tali enti, mantenendo al contempo il necessario distanziamento personale.

Alla luce delle modifiche apportate all'articolo 73, con l'emendamento all'articolo 35 viene precisato che le modalità telematiche possono trovare applicazione anche in occasione degli adeguamenti con modalità agevolate degli statuti di ONLUS, ADV e APS e imprese sociali, nonché in occasione dell'approvazione dei bilanci di ONLUS, ODV e APS già iscritte nei registri, attualmente previsti in base alle normative di settore ancora vigenti, e per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricada entro il periodo

emergenziale dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio (vale a dire entro il 31 luglio 2020).

ARTICOLO 83 (Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare) – ARTICOLO 84 (Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa) – ARTICOLO 85 (Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile) – ARTICOLO 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)

EMENDAMENTO

“1. Negli articoli 83, 84, 85 e 103 le parole: “15 aprile 2020”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2020”.

2. I termini indicati negli articoli 83, 84, 85 e 103 collegati alla data del 15 aprile 2020 sono conseguentemente differiti al 15 settembre 2020.”.

Relazione illustrativa

L'emendamento estende al 30 giugno 2020 l'arco temporale di sospensione dei termini in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare (articolo 83), giustizia amministrativa (articolo 84), giustizia contabile (articolo 85) e nei procedimenti amministrativi e degli effetti degli atti amministrativi in scadenza (articolo 103).

Sono conseguentemente differiti al 15 settembre 2020 tutti i termini indicati negli articoli 83, 84, 85 e 103 del presente decreto-legge, collegati alla data del 15 aprile 2020.

ARTICOLO 106 (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)

EMENDAMENTO

“All'articolo 106:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria può essere convocata entro duecentosettanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.”.

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “1-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e sino alla chiusura dell'esercizio sociale in corso non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto e 2482-ter del codice civile, qualora

l'organo di amministrazione attesti che le perdite dipendono dalla situazione di emergenza sanitaria di cui al presente decreto. Per lo stesso periodo e negli stessi casi non opera la causa di scioglimento di cui agli articoli 2484, n. 4 e 2545-duodecies del codice civile.”.

Relazione illustrativa

L'emendamento consente alle società di poter procedere all'approvazione del bilancio entro il maggior termine di duecentosettanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Siffatta proposta ha il pregio di consentire alle società di avere un quadro maggiormente preciso circa le misure varate dal Governo per l'emergenza in atto e le connesse ricadute per le procedure di predisposizione e verifica dei bilanci.

Si rammenta, in proposito, che, ai sensi dell'art. 2429, primo comma, c.c., il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori all'organo di controllo e al soggetto incaricato della revisione legale almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo; si rammenta altresì che le relazioni dei sindaci (*recte*, dell'organo di controllo) e del soggetto incaricato della revisione legale devono restare depositate in copia nella sede sociale durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e fino all'approvazione (art. 2429, terzo comma, c.c.).

Considerate, pertanto, le difficoltà in cui le società e i professionisti potrebbero incorrere (si pensi alla chiusura degli uffici aziendali e a possibili complicazioni nel fornire la documentazione necessaria all'organo di controllo e all'incaricato della revisione legale nonché alle difficoltà che gli stessi professionisti stanno vivendo nell'organizzazione del proprio studio e del proprio lavoro) un ulteriore slittamento in avanti dei termini di approvazione dei bilanci può rappresentare una soluzione ragionevole, da praticarsi, ovviamente, previa valutazione delle circostanze di fatto e del caso concreto.

Con la lettera b) dell'emendamento viene aggiunto all'articolo in oggetto il nuovo comma 1-*bis*. Con tale previsione, considerate le gravi ricadute che l'emergenza sanitaria in atto comporterà sull'andamento e il funzionamento delle società, viene sancita l'inoperatività dei rimedi societari in caso di perdite e l'inoperatività della causa di scioglimento della società per riduzione del capitale sociale nel corso dell'esercizio 2020, così da consentire alle società di intraprendere gli opportuni provvedimenti nell'esercizio successivo a quello in corso che risulterà necessariamente influenzato dalle ricadute negative dell'emergenza sanitaria. Logicamente, per poter fruire delle summenzionate facilitazioni, che consentono di derogare alle ordinarie regole previste nel codice civile, occorre riscontrare l'esistenza di un nesso causale tra le perdite registrate e lo stato di emergenza, per come dichiarato dal legislatore.

Per tale motivo, gli amministratori devono documentare all'assemblea ordinaria che:

- la riduzione del capitale deriva esclusivamente dalla situazione contingente dettata dall'emergenza sanitaria;
- le perdite potranno essere recuperate con la ripresa della gestione ordinaria dell'attività.

In tali occasioni, potrebbe essere importante l'ausilio fornito all'organo di amministrazione da un professionista indipendente che con relazione giurata attesti, sotto la propria responsabilità, le circostanze sopra elencate.

ARTICOLO 106-BIS (Differimento entrata in vigore del Codice della crisi)

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 106 è inserito il seguente:

“Articolo 106-bis (Differimento entrata in vigore del Codice della crisi)

1. Le previsioni di cui all'articolo 389, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 entrano in vigore alla data del 15 febbraio 2021.”.

Relazione illustrativa

Considerata la situazione di assoluta urgenza e necessità in cui versano le piccole e medie imprese e l'arresto inevitabile della produttività che il sistema paese sta conoscendo, l'emendamento dispone una generalizzata proroga dei termini fissati nell'articolo 389, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi) in relazione all'entrata in vigore delle nuove previsioni.

Si segnala, al riguardo, che l'articolo 11 del decreto-legge n. 9 del 2 marzo 2020 ha già previsto una proroga per gli obblighi di segnalazione dell'organo di controllo, dell'incaricato della revisione legale e dei creditori pubblici qualificati, al 15 febbraio 2021.

Una proroga generalizzata dei termini e delle scadenze previste nel Codice della crisi, nonché una proroga per l'applicazione dei nuovi istituti, si rendono quanto mai necessarie a seguito dell'emergenza sanitaria e delle misure contenitive adottate dal Governo per farvi fronte, misure che andranno a incidere e rallentare sensibilmente sia il sistema produttivo del Paese, sia l'attività dei professionisti direttamente coinvolti nella gestione della crisi e dell'insolvenza.

La estensione temporale di tutti i termini ha una ulteriore motivazione tecnica: le norme del Codice irrigidiscono l'accesso al concordato preventivo in quanto si ritiene che se funzionano le misure di allerta è ragionevole che se si arriva tardi al concordato preventivo questo possa essere uno strumento meno flessibile di adesso; ma se le misure di allerta non possono funzionare perché sono state differite, ecco allora, che le restrizioni sul concordato preventivo rischiano di divenire insopportabili per il sistema perché viene a mancare la pietra angolare della riforma.

In tale prospettiva, anche dovendo temere che vi sarà un impatto pesantissimo dell'emergenza sulla solvibilità delle imprese, è necessario che l'allerta e il resto del Codice marcino di pari passo. Se mai, sarà utile scaglionare l'entrata in vigore delle misure di allerta, anche oltre l'entrata in vigore del Codice, allo scopo di consentire una verifica esperienziale dell'efficienza del sistema.

ARTICOLO 107 (Differimento di termini amministrativo-contabili)

EMENDAMENTO

Nell'articolo 107, alla lettera b) del comma 1 le parole: “31 maggio 2020” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2020”.

Relazione illustrativa

Stante il protrarsi dell'attuale emergenza sanitaria e l'impossibilità di prevederne un termine certo si propone un ulteriore slittamento del termine di approvazione del rendiconto 2019 degli enti territoriali e dei loro organismi strumentali al fine di consentire agli stessi di poter predisporre nei tempi i documenti necessari all'approvazione, tenendo in considerazione anche il fatto che attualmente vi è un obbligo di lavorare in *smart working*, e consentire agli organi di controllo (revisore e/o collegio dei revisori) di svolgere in maniera adeguata il proprio ruolo, non potendo questi ultimi, allo stato attuale, recarsi presso l'ente per svolgere le verifiche e i controlli indispensabili per la redazione della relazione al rendiconto.